

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO  
LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE**

<b>MATRICE DELLE REVISIONI</b>				
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>DESCRIZIONE delle MODIFICHE</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
00	28/03/2012	Nuova emissione	RQ	DIREZIONE
01	23/05/2012	Eliminazione rif. errati in note a piè pagina	RQ	DIREZIONE
02	30/06/2015	Transizione alle Norme	RQ	VRB-09-2015
03	30/10/2015	Riesame e decisione sulla certificazione	RQ	VRB-15-2015
04	14/12/2018	Aggiornamento normativo	RQ	VRB-24-2018
05	07/09/2021	Durata e validità del contratto	RQ	VRB-15-2021
06	12/01/2023	Transizione EA 2/17 M:2020 (§ 2, 4, 7.1, 9.3.1, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, 10, 12.1, 12.2.1, 18, 22.3, 23)	RQ	VRB-2023-01
07	08/08/2023	Recepimento rilievi ACCREDIA (§ 4, 10)	RQ	VRB-2023-17
08	05/12/2024	Adeguamento al regolamento RG00 condizioni generali di contratto (§ 1, 7.1, 7.7, 8, 9.4, 13, 14, 15, 21, 22)	RQ	VRB-2024-24

**SOMMARIO**

<b>1</b>	<b>SCOPO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>IMPEGNI DEL RICHIEDENTE</b>	<b>6</b>
7.1	GENERALITÀ	6
7.2	ANALISI DEI RISCHI	6
7.3	FASCICOLO TECNICO	6
7.4	TIPO DI MACCHINA	6
7.5	PROCESSO DI CONTROLLO INTERNO SULLA FABBRICAZIONE	6
7.6	DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ	7
7.7	RISPETTO DEL REGOLAMENTO E DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	7
<b>8</b>	<b>IMPEGNI DELL'ORGANISMO</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>ITER DI CERTIFICAZIONE</b>	<b>7</b>
9.1	ACCESSO AI SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	7
9.2	ESAME DELLA RICHIESTA E INVIO DELL'OFFERTA	8
9.3	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
9.3.1	<i>Generalità</i>	8
9.3.2	<i>Domanda d'esame CE del Tipo</i>	9
9.4	INIZIO DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE	9
9.5	VERIFICA DOCUMENTALE	9
9.6	ESITO DELLA VERIFICA DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE DEI RILIEVI	10
9.7	VERIFICHE SULLA MACCHINA	10
9.8	RIESAME E DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE	11
9.9	ESITO NEGATIVO DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	11
9.10	ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI	12
9.11	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	12
<b>10</b>	<b>VALIDITÀ E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE</b>	<b>12</b>
<b>11</b>	<b>LINGUA UFFICIALE E TRADUZIONI</b>	<b>12</b>
11.1	GENERALITÀ	12
11.2	TRADUZIONI	12
<b>12</b>	<b>RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE</b>	<b>13</b>
12.1	RINUNCIA	13
12.2	SOSPENSIONE	13
12.2.1	<i>Cause di sospensione</i>	13
12.2.2	<i>Effetti della sospensione</i>	13
12.3	REVOCA	13
<b>13</b>	<b>RECLAMI E RICORSI</b>	<b>14</b>
<b>14</b>	<b>CONTENZIOSI</b>	<b>14</b>
<b>15</b>	<b>RISERVATEZZA</b>	<b>14</b>
<b>16</b>	<b>VOLTURA DELLA CERTIFICAZIONE</b>	<b>14</b>
16.1	MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DEL FABBRICANTE	14
16.2	TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO CON CONTRATTO OBL	15

<b>17</b>	<b>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE .....</b>	<b>15</b>
<b>18</b>	<b>MODIFICHE AL TIPO CERTIFICATO.....</b>	<b>15</b>
<b>19</b>	<b>MODIFICHE ALLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>15</b>
<b>20</b>	<b>MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>15</b>
<b>21</b>	<b>MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....</b>	<b>16</b>
<b>22</b>	<b>CONDIZIONI ECONOMICHE .....</b>	<b>16</b>
<b>23</b>	<b>PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>16</b>

## 1 Scopo

Il presente Regolamento definisce le prassi generali adottate da ECO Certificazioni S.p.A. (ECO) per la conduzione delle attività di valutazione della conformità delle macchine di cui alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva), che il Fabbricante o il suo Mandatario (richiedente), devono seguire per ottenere e mantenere la Certificazione CE del prodotto.

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web all'indirizzo <https://www.eco-cert.it/regolamenti-generalisti>, presso la propria sede o su richiesta del Cliente, provvede ad inviarne copia in formato elettronico.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. Il Regolamento si applica congiuntamente al Regolamento RG00 Condizioni Generali di Contratto disponibile alla sezione <https://www.eco-cert.it/regolamenti-generalisti> ed è parte integrante del contratto sottoscritto tra ECO e il cliente. ECO provvede ad inviare informativa alla clientela sull'emissione di una nuova revisione del regolamento. ECO provvede a pubblicare sempre una news nella home page del proprio sito in caso di revisione, considerando che ECO applica sempre l'ultima revisione emessa resta onere del cliente verificare quale revisione è attualmente in vigore e adeguarsi agli aggiornamenti.

Per tutto quanto concerne gli obblighi generali, gli impegni, le condizioni economiche, riservatezza, privacy e gestione di reclami e ricorsi vale quanto indicato nel regolamento RG00 Condizioni Generali di Contratto.

I richiedenti potranno in ogni momento chiedere informazioni all'Organismo. La persona di riferimento è il Responsabile del Settore che può essere raggiunto sia telefonicamente sia a mezzo e-mail. I riferimenti sono disponibili sul sito web dell'Organismo.

## 2 Campo di applicazione

Il Regolamento è applicato da ECO alle attività di valutazione della conformità, delle macchine contemplate nell'Allegato IV della Direttiva. Le valutazioni previste dall'art. 12 della Direttiva al comma 3 e 4 sono condotte secondo le modalità di cui all'Allegato IX "procedura d'esame CE del Tipo".

Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da ECO e dal richiedente che presenta domanda di valutazione della conformità.

## 3 Documenti di riferimento

Per la definizione del rapporto che intercorre tra ECO e il richiedente, si applicano i requisiti contenuti nei documenti seguenti:

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
- D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 recante " Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della Commissione Europea;
- ISO/IEC 17065 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- ISO/IEC 17000 Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale;
- GUIDE IAF – EA applicabili
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente Unico di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;

Le norme su indicate si intendono applicate all'ultima edizione pubblicata e armonizzata.

L'individuazione di norme cogenti e/o leggi applicabili al prodotto, è responsabilità del richiedente, che può prendere a riferimento le norme e le specifiche tecniche emesse da comitati di normazione internazionali quali UNI, EN, ISO, IEC, CEI, CEN e CENELEC. Le norme armonizzate riferibili alla Direttiva, pubblicate e periodicamente aggiornate dalla Commissione Europea sono consultabili al seguente indirizzo Internet:

[http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm)

L'Organismo verificherà che il richiedente abbia definito e formalizzato, sia un metodo di individuazione, sia le modalità di aggiornamento e attuazione delle stesse.

## 4 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni seguenti:

**Fabbricante:** persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi macchina, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi macchina ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi macchina. (rif. Direttiva 2006/42/CE);

**Mandatario:** qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la Direttiva;

**Richiedente:** Fabbricante o mandatario che presenta una domanda di certificazione;

**Cliente:** Fabbricante o mandatario che ha firmato un contratto per la certificazione ed ha presentato una domanda di certificazione;

**Esame CE del Tipo:** procedura secondo la quale un OdC verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i requisiti della Direttiva;

**Marchio:** Logo grafico, identificativo di un Organizzazione;

**Organismo di Certificazione (OdC):** Organismo autorizzato al rilascio di attestazione di conformità;

**Ispettore (ISP):** personale che svolge attività di Certificazione o più in generale di valutazione della conformità dei prodotti;

**Verifica:** attività condotta dall'Organismo ai fini di riscontrare l'oggettivo soddisfacimento da parte del richiedente dei requisiti specifici relativi ai processi, ai prodotti e più in generale alle attività da esso condotte ai fini dell'ottenimento dell'attestazione CE di conformità per la macchina in oggetto;

**Rilievo:** riscontro oggettivo di un evento o di una condizione che evidenzia una NC o consente l'espressione di una Osservazione o di un Commento;

**Non conformità (NC):** mancato soddisfacimento da parte del cliente di un requisito, richiamato da una Direttiva, da una norma o da una legge vigente, applicabile all'ambito considerato, che inficia il valore dell'attestazione CE di Conformità in termini di efficace e credibile assicurazione della conformità del prodotto;

**Osservazione (Oss):** mancato soddisfacimento da parte del cliente di un requisito, che pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato, non è tale da compromettere il valore dell'attestazione CE di Conformità;

**Commento:** Rilievo non configurabile come il mancato soddisfacimento di un requisito da parte del cliente, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione possa verificarsi, poiché potenzialmente realizzabile. Può anche essere volto a fornire indicazioni utili al miglioramento delle prestazioni del cliente;

**Responsabilità:** onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall'esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno.

**Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

**Ricorso:** appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

La terminologia e le definizioni utilizzate nella documentazione a supporto dello svolgimento delle attività necessarie al rilascio dell'attestazione CE di conformità, rispettano quanto contenuto nei documenti specificati al Capitolo 2.

## **5 Principi di imparzialità e trasparenza**

ECO concede pariteticamente a tutte le realtà, pubbliche o private, di accedere ai servizi di Certificazione, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione Aziendale, dell'appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di attestazioni conseguite per le macchine prodotte. Unica eccezione è fatta per le realtà sottoposte a provvedimenti legali di restrizione, che impediscono loro la commercializzazione di prodotti soggetti ad attestazione CE di conformità.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica e Certificazione delle macchine, ECO precisa, anche tramite la sottoscrizione di opportuni codici comportamentali, che il proprio personale direttivo e tecnico non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare negativamente il lavoro svolto.

Il personale interessato dalle attività di verifica finalizzate al rilascio dell'attestazione CE di conformità, non è coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria indipendenza, imparzialità ed integrità professionale. Inoltre, l'Organismo non svolge attività di progettazione né direttamente né in forma consulenziale, non commercializza prodotti e/o sistemi oggetto delle verifiche ispettive o di Certificazione CE, né fornisce servizi di assistenza tecnica ai soggetti, oggetto delle

verifiche o certificazioni, per i settori coperti dall'Accreditamento, né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.

## 6 Responsabilità

Nel presente regolamento sono dettagliate le reciproche responsabilità e gli impegni che il richiedente ed ECO, sono chiamati a rispettare al fine di consentire il corretto svolgimento delle singole fasi previste dall'iter di Certificazione, secondo le modalità e le tempistiche descritte nei paragrafi seguenti e nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti.

ECO premette che alcune fasi dell'attività (es. prove e misurazioni) potrebbero essere svolte da soggetti terzi (quali laboratori o altri soggetti notificati o accreditati, comunque qualificati da ECO). L'affidamento di tali attività è sempre subordinato all'approvazione del richiedente, previa comunicazione scritta controfirmata per accettazione. La responsabilità finale dell'attività resta esclusivamente in capo a ECO.

## 7 Impegni del richiedente

### 7.1 Generalità

Si applica il Regolamento RG00 e inoltre il Cliente si impegna a fornire la massima collaborazione agli Ispettori di ECO durante tutte le fasi dell'attività di verifica così come descritte nel par. 9. Predisporre eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso alle aree interessate dallo svolgimento delle attività di verifica, siano esse interne od esterne alla realtà aziendale esaminata. Consente l'accesso in loco o la fornitura in copia, di tutti i documenti che ECO ritiene utile esaminare ai fini della concessione dell'attestazione CE di conformità richiesta.

Inoltre, il richiedente, prima di inoltrare ad ECO la domanda d'esame CE del Tipo<sup>1</sup> ha la responsabilità di predisporre almeno quanto segue in ottemperanza ai requisiti posti dalla Direttiva. Tutta la documentazione fornita dal richiedente a supporto delle attività di verifica dovrà essere predisposta in lingua italiana (o, in alternativa, in lingua inglese).

È obbligo del richiedente conoscere e applicare tutte le norme tecniche e la legislazione applicabile al proprio prodotto, nonché ottemperare agli obblighi di tali altre direttive e/o regolamenti anche se sono al fuori dello scopo di certificazione richiesto.

### 7.2 Analisi dei rischi

Nel rispetto dei requisiti posti dall'Allegato I della Direttiva, il richiedente, deve dare evidenza di aver svolto una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute concernenti la macchina, e che la stessa sia stata progettata e costruita tenendo conto dei risultati di tale valutazione.

### 7.3 Fascicolo tecnico

Nel rispetto dei requisiti posti dall'Allegato VII della Direttiva rispettivamente nella parte A per le macchine, il richiedente, deve dare evidenza di aver redatto un fascicolo tecnico nel quale è dimostrata la conformità ai requisiti Direttiva e a quelli eventualmente da essa richiamati<sup>2</sup>. Il documento deve essere comprensivo delle istruzioni della macchina.

### 7.4 Tipo di macchina

Qualora il richiedente abbia optato per la modalità di valutazione della conformità prevista dall'Allegato IX della Direttiva, deve predisporre un Tipo rappresentativo della macchina oggetto della domanda, costruita secondo quanto prescritto nel fascicolo tecnico, per consentire a ECO di effettuare i controlli, le misurazioni e le prove ritenute necessarie ai fini della concessione dell'attestazione CE di conformità. Deve inoltre rilasciare o procurare le autorizzazioni o i permessi necessari a consentire l'accesso ai rappresentanti di ECO, al luogo ove è situata la macchina.

### 7.5 Processo di controllo interno sulla fabbricazione

Qualora sia applicabile quanto prescritto dall'art. 12, comma 3, lettera a) o b) o dal comma 4 lettera a), il richiedente, deve dare evidenza di aver predisposto un processo interno di fabbricazione<sup>3</sup> delle macchine riferibili al tipo oggetto della domanda, adeguato a garantire la conformità di ogni macchina fabbricata, a quanto descritto nel fascicolo tecnico di cui al par. 7.3 del presente regolamento.

Il processo deve prevedere inoltre:

- la gestione documentata dei reclami ricevuti in relazione al tipo di macchina e delle relative azioni correttive intraprese;

<sup>1</sup> Allegato IX della Direttiva

<sup>2</sup> I requisiti possono essere riferibili a norme armonizzate, leggi cogenti o regolamenti vigenti, applicabili alla macchina

<sup>3</sup> Nel rispetto dei requisiti posti dall'Allegato VIII della Direttiva, non richiesto nel caso di Unico Esemplare

- l'aggiornamento documentato delle norme cogenti o leggi applicabili al prodotto e l'individuazione di nuove prescrizioni ad esso riferibili;
- l'aggiornamento documentato del fascicolo tecnico, relativamente a modifiche o variazioni apportate al tipo di macchina in riferimento a quanto prescritto dalla Direttiva.

### **7.6 Dichiarazione CE di Conformità**

Nel rispetto di requisiti posti dall'Allegato II della Direttiva, il richiedente, deve predisporre un documento attestante la dichiarazione CE di conformità della macchina oggetto della domanda. Eventuali informazioni attinenti dati riferibili all'esito dell'Iter di Certificazione dovranno essere riportati in bozza, fino alla conclusione positiva dello stesso.

Copia della versione definitiva della dichiarazione CE di conformità (a meno del numero di matricola e della firma sul documento) contenente i riferimenti al numero di certificato rilasciato e ad ECO Certificazioni S.p.A. quale Organismo Notificato n. 0714, deve essere fornita al termine della procedura di certificazione, con esito positivo.

### **7.7 Rispetto del regolamento e del rapporto contrattuale**

Il richiedente, si impegna a rispettare il Regolamento RG00 e ogni punto del presente regolamento e ad onorare qualsiasi ulteriore impegno derivante dalla sottoscrizione dei documenti contrattuali previsti dall'iter di certificazione. Inoltre, si impegna a garantire quanto segue:

- fornire supporto ai rappresentanti di ECO, mettendo a disposizione il proprio personale responsabile per le attività coinvolte dalle attività di valutazione della conformità, durante l'orario di lavoro e per tutto il periodo coinvolto dall'iter di Certificazione;
- favorire lo svolgimento delle attività di valutazione, nei tempi e nei modi concordati nelle comunicazioni ufficiali;
- favorire l'accesso dei rappresentanti di ECO a tutte le aree coinvolte dalle valutazioni, alle registrazioni (modifiche fascicolo tecnico, soluzione dei reclami ecc.), al personale coinvolto nella progettazione e fabbricazione ecc.;
- favorire la risoluzione delle NC emerse nel corso dell'iter di Certificazione, consentendo a ECO di verificare la risoluzione delle stesse, mediante le evidenze delle azioni correttive intraprese;
- non commercializzare le macchine oggetto della Certificazione fino alla conclusione positiva dell'Iter;
- non commercializzare le macchine oggetto della Certificazione qualora questa sia sospesa, revocata o scaduta;
- comunicare tempestivamente a ECO ogni modifica apportata alla macchina oggetto dell'attestazione CE di conformità richiesta, al processo di fabbricazione ed eventualmente al SGQ adottato;
- adempiere ai pagamenti nei modi e nei tempi definiti dai documenti contrattuali sottoscritti;
- non omettere o tralasciare di comunicare a ECO qualsiasi informazione pertinente all'iter di Certificazione o alla macchina oggetto della valutazione di conformità richiesta;
- utilizzare e pubblicizzare la Certificazione esclusivamente nell'ambito dei limiti per la quale è stata concessa evitando di arrecare discredito all'Organismo;
- consentire lo svolgimento delle verifiche richieste, comunicate anche con preavviso minimo, al personale incaricato da ECO, anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti;
- consentire ad ECO verifiche supplementari motivate da segnalazioni gravi afferenti alle macchine certificate, anche in affiancamento al personale delle Autorità competenti o di ACCREDIA. Tali verifiche possono essere eseguite senza preavviso o con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, il rifiuto comporta la revoca della Certificazione. Non è consentito ricusare gli ispettori proposti.

## **8 Impegni dell'Organismo**

Si applica il Regolamento RG00 e inoltre ECO si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di valutazione della conformità secondo quanto prescritto dalla Direttiva. Si impegna inoltre a rendere disponibili le risorse necessarie a svolgere eventuali verifiche supplementari necessarie al mantenimento della certificazione concessa.

## **9 Iter di Certificazione**

### **9.1 Accesso ai servizi di valutazione della conformità**

L'Iter di Certificazione condotto da ECO prevede lo svolgimento delle fasi descritte nei paragrafi successivi. Il processo, si svolge secondo le prescrizioni della Direttiva, delle norme armonizzate relative all'accreditamento di cui al par. 3, delle leggi cogenti in materia e di tutte le specifiche e linee guida predisposte dagli internazionali quali IAF, EA, ILAC, ecc. Ogni fase è condotta secondo procedure e regolamenti interni predisposti da ECO, consultabili dal richiedente presso la sede Direzionale dell'Organismo, limitatamente al settore pertinente la Certificazione.

Per accedere ai servizi di valutazione della conformità offerti da ECO, il richiedente presenta un'istanza di offerta, su modulo disponibile nel sito web di ECO o mediante e-mail o mediante il modulo disponibile alla sezione Contatti in [www.eco-cert.it](http://www.eco-cert.it), contenente le informazioni necessarie a redigere l'offerta:

- Identificazione del richiedente;
- Identificazione della macchina;
- Procedura di certificazione prescelta;
- Indicazione sulle norme armonizzate o delle norme tecniche applicate;
- Sito di fabbricazione;
- Informazioni sulla gestione del processo produttivo in caso di fabbricazione in serie.

La richiesta può essere firmata dal legale rappresentante del richiedente o da persona autorizzata.

## **9.2 Esame della richiesta e invio dell'offerta**

Qualora i dati forniti non siano sufficienti a predisporre l'offerta, questi verranno richiesti in forma scritta (a mezzo e-mail). A seguito del riesame effettuato, ECO invia al richiedente un'offerta per le attività richieste. Unitamente all'offerta viene inviato il modulo per la presentazione della domanda di certificazione, come prevista dalla direttiva e che il legale rappresentante o suo delegato dovrà restituire firmata e timbrata. La dichiarazione specifica tra l'altro che:

- la domanda di cui al par. 9.3 non è stata presentata ad un altro Organismo di Certificazione<sup>4</sup>;
- l'approvazione di ogni punto del presente regolamento e del conseguente impegno a rispettarlo per tutto il corso dell'iter di Certificazione e tutta la durata del contratto.

## **9.3 Presentazione della Domanda**

### **9.3.1 Generalità**

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante o da persona opportunamente autorizzata<sup>5</sup>.

Alla domanda va allegata la documentazione prevista dall'Allegato IX della direttiva ed elencata nell'offerta commerciale.

Nel caso il richiedente sia il mandatario del fabbricante, ECO si riserva di richiedere allo stesso di comprovare l'affidamento del mandato.

Il richiedente deve compilare e firmare il modello di domanda, predisposto da ECO oppure inviare domanda di certificazione ai sensi della Direttiva Macchine, indicando la procedura di valutazione di cui all'Allegato IX della direttiva stessa.

Ricevuta la domanda, l'ordine e il fascicolo tecnico, ECO esegue il riesame controllando che siano stati compilati correttamente e corredati degli allegati necessari. Qualora la documentazione risulti priva di alcuni dati, delle firme o degli allegati, ECO provvederà a richiedere gli stessi in forma scritta.

Durante il riesame, ECO si accerta che i dati contenuti nella domanda di certificazione e nel fascicolo tecnico siano congrui con l'offerta emessa. In caso negativo, ECO può richiedere una integrazione economica oppure interrompere l'iter di certificazione comunicando la motivazione in forma scritta, come indicato al paragrafo 22.

Il fascicolo tecnico può essere presentato anche in bozza purché contenga almeno le seguenti parti:

- Descrizione generale della macchina;
- Facsimile dichiarazione CE di conformità e facsimile targa CE;
- Disegno complessivo;
- Analisi dei rischi (anche preliminare);
- Elenco delle direttive applicate/applicabili e norme tecniche applicate;
- Elenco dei report di prova che saranno inseriti nel fascicolo tecnico;
- Schemi elettrico, idraulico, pneumatico (anche preliminari);
- Relazioni di calcolo (calcoli strutturali, calcoli a fatica, calcoli di stabilità, Performance Level);
- Elenco dei dispositivi di sicurezza installati e loro ubicazione (figurino preliminare);
- Elenco delle macchine, quasi-macchine o componenti incorporati.

<sup>4</sup> La Direttiva richiede esplicitamente tale dichiarazione da parte del Richiedente ad indicare che lo stesso affiderà la valutazione di conformità di cui alla domanda presentata, esclusivamente a ECO e a nessun altro Organismo.

<sup>5</sup> Come indicato dalla Direttiva la firma del Legale Rappresentante ne attesta la validità legale



### 9.3.2 Domanda d'esame CE del Tipo

Qualora il richiedente scelga la procedura d'esame CE del Tipo, dovrà inviare a ECO una domanda per ogni Tipo di macchina da sottoporre a valutazione. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e riportare:

- Le generalità del richiedente (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico ecc.);
- Le generalità del Mandatario se esistente (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico ecc.);
- Il nominativo e i recapiti della persona incaricata di mantenere i rapporti con ECO;
- I riferimenti della società di consulenza del richiedente (se esistente);
- L'oggetto della Certificazione richiesta (macchina o componente di sicurezza e riferimento alla Direttiva);
- Una descrizione della macchina oggetto della richiesta;
- L'indirizzo dello/i stabilimento/i di produzione (se più di uno e diversi dalla sede legale);
- L'indirizzo ove è possibile esaminare un campione del Tipo di macchina oggetto della domanda.

Alla domanda deve essere allegato:

- Copia del fascicolo tecnico relativo al tipo di macchina redatto in conformità alle prescrizioni dell'Allegato VII della Direttiva (anche in draft come indicato nel par. 9.3.1);
- I riferimenti e la procedura utilizzata per il controllo interno sulla fabbricazione.

### 9.4 Inizio dell'Iter di Certificazione

L'accettazione dell'Offerta e l'invio della dichiarazione costituiscono Ordine e Contratto per le attività di Certificazione richieste. L'incaricato di ECO comunica al richiedente/cliente le modalità di svolgimento delle attività e le tempistiche dell'Iter di Certificazione, indicando i nominativi dell'Ispettore ed eventualmente dell'Auditor, che eseguiranno l'attività.

Il Cliente può ruscare i nominativi dei componenti il GVI secondo le modalità indicare nel Regolamento RG00.

La valutazione non avrà inizio fino a quando non viene inviata la documentazione (fascicolo tecnico), questa deve essere presentata entro 12 mesi dall'accettazione dell'offerta. ECO informa il richiedente dell'annullamento dell'iter di certificazione un mese prima di tale termine, dopo di che dovrà essere presentata una nuova domanda di certificazione. Eccezioni possono essere valutate dal responsabile di settore e dalla direzione.

### 9.5 Verifica Documentale

La prima fase dell'Iter consiste nella verifica della conformità della documentazione prodotta dal cliente. L'ispettore incaricato da ECO procede ad esaminare i documenti contenuti nel fascicolo tecnico.

La valutazione effettuata da ECO si limita ai requisiti posti dalla Direttiva, nel caso di altra legislazione applicabile (es. Direttiva EMC, Direttiva Rumore, Direttiva RoHS, Direttiva ATEX, ecc.) la documentazione a supporto deve essere presente nel fascicolo tecnico, tuttavia qualora non fosse così, ECO si limiterà a segnalare la necessità a fabbricante senza entrare nel merito delle procedure di valutazione di conformità previste dalle direttive e dai regolamenti eventualmente applicabili oltre alla Direttiva Macchine (cfr. CNB/M/00.250 del 31.01.2018).

L'ispettore incaricato da ECO valuta la completezza della documentazione costituente il fascicolo tecnico redatto dal cliente, che deve soddisfare i requisiti posti dall'Allegato VII della Direttiva. La valutazione è eseguita presso la sede dell'Organismo, salvo diversi accordi con il cliente e coinvolge almeno i seguenti documenti:

- descrizione generale della macchina, disegno complessivo della macchina, gli schemi dei circuiti di comando con le relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capirne il funzionamento;
- disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
- documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
  - un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
  - le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina;
- norme e altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme;
- qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario;
- un esemplare delle istruzioni della macchina, conformi all'Allegato I res 1.7.4 della Direttiva;
- se del caso, la dichiarazione di incorporazione per le quasi - macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio;

- se del caso, copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina, conformi all'Allegato II, parte 1, sezione B della Direttiva;
- copia della dichiarazione CE di conformità in conformità all'Allegato II della Direttiva.

Nel caso di fabbricazione in serie, il cliente deve includere, la documentazione relativa alle disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della Direttiva Macchine (processo di controllo interno sulla fabbricazione di cui all'allegato VIII della Direttiva).

Dal Fascicolo Tecnico deve inoltre risultare l'applicazione delle norme armonizzate, o in alternativa l'indicazione di valutazioni, calcoli, prove e di quant'altro eseguito per eliminare e/o minimizzare i rischi connessi con l'utilizzo della macchina.

### **9.6 Esito della Verifica Documentale e comunicazione dei rilievi**

ECO attraverso checklist dedicate esegue la valutazione documentale e riporta all'interno della stessa l'esito della verifica. Nel caso l'esito non fosse positivo, è possibile indicare le seguenti tipologie di rilievi:

- Richiesta di chiarimento;
- Richiesta di documenti integrativi;
- Richiesta di documenti definitivi;
- Non conformità (NC);
- Osservazione;
- Commento.

Se durante l'analisi emergono dei rilievi, ECO attraverso un modulo dedicato farà debita comunicazione al cliente in forma scritta.

Se in prima lettura emergessero delle richieste di documenti integrativi o definitivi, tale richiesta se pertinente, dovrà portare ad una revisione del Fascicolo Tecnico conseguente alla modifica/integrazione della documentazione interessata. Le tempistiche sulla consegna delle integrazioni saranno concordate con il cliente ma con un limite massimo di 12 mesi rispetto l'inizio dell'iter di certificazione. Trascorso tale periodo senza aver consegnato ad ECO quanto stabilito, con un mese di anticipo, ECO informa il cliente dell'annullamento dell'iter di certificazione.

Ogni esame ulteriore al primo sulla documentazione tecnica sarà oggetto di nuova offerta, se non già previsto all'interno dell'ordine nelle clausole di esclusione e la fatturazione integrativa sarà a cadenza mensile.

A seguito del ricevimento dell'elenco dei rilievi da parte di ECO, il cliente può scegliere di adeguare la propria documentazione o di rinunciare al proseguimento dell'iter. In quest'ultimo caso la rinuncia dovrà essere comunicata a ECO a mezzo PEC all'indirizzo [eco@pec.ecocertificazioni.eu](mailto:eco@pec.ecocertificazioni.eu). La rinuncia comporta la chiusura dell'iter di Certificazione e l'addebito degli importi relativi alle attività condotte (vedi par. 12.1).

Qualora al termine della verifica documentale, emergessero delle Non Conformità (NC), il cliente ha 4 settimane per proporre le soluzioni correttive che dovranno essere validate da ECO prima della loro attuazione e 12 mesi per ultimare le azioni correttive concordate. Trascorsi 11 mesi senza aver consegnato quanto stabilito ECO informa il cliente dell'imminente annullamento dell'iter di certificazione e informa l'autorità di vigilanza del mercato (Ministero dello Sviluppo Economico) e gli altri Organismi Notificati in merito al rifiuto del rilascio della certificazione in accordo a quanto previsto al punto 5 dell'Allegato IX della Direttiva. Il cliente ha facoltà di presentare ricorso come indicato nel par. 13.

Qualora al termine della verifica documentale emergessero dei rilievi ECO potrà decidere se tali rilievi siano ostativi o meno per l'accesso alla fase successiva dell'iter di certificazione, che prevede la verifica della conformità della macchina ai contenuti del fascicolo tecnico, misurazioni e prove atte a stabilire il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute pertinenti. Tali verifiche sono condotte sulla base delle norme armonizzate applicabili o altre specificazioni tecniche se inerenti.

Le evidenze oggettive degli adeguamenti richiesti possono essere valutate da ECO prima delle verifiche in campo o in occasione delle verifiche sulla macchina.

### **9.7 Verifiche sulla macchina**

L'attività di valutazione della conformità della macchina è condotta presso la sede indicata dal cliente nel modulo di domanda.

Le verifiche richieste per completare l'iter di certificazione comprendono:

- Eventuali adeguamenti della documentazione a seguito dei rilievi emersi in occasione della verifica documentale e di cui al par. 9.6;

- L'esame dell'esemplare rappresentativo del "Tipo" indicato nella domanda di certificazione, per il riscontro di corrispondenza a quanto dichiarato nel fascicolo tecnico. ECO effettua i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla Direttiva<sup>7</sup>.

Se durante la verifica sulla macchina emergono dei rilievi, ECO attraverso un modulo dedicato farà debita comunicazione al cliente in forma scritta.

Se in fase di verifica sulla macchina emergessero dei rilievi che comportano una modifica/integrazione della documentazione presentata e/o modifiche alla macchina stessa, tale richiesta dovrà portare ad una revisione del Fascicolo Tecnico e all'apporto delle modifiche sulla macchina. Le tempistiche sulla realizzazione delle modifiche saranno concordate con il cliente ma con un limite massimo di 12 mesi rispetto l'inizio dell'iter di certificazione. Trascorsi 11 mesi senza aver consegnato quanto stabilito ECO informa il cliente dell'imminente annullamento dell'iter di certificazione e informa l'autorità di vigilanza del mercato (Ministero dello Sviluppo Economico) e gli altri Organismi Notificati in merito al rifiuto del rilascio della certificazione in accordo a quanto previsto al punto 5 dell'Allegato IX della Direttiva.

Ogni esame ulteriore al primo sulla documentazione tecnica e ogni verifica supplementare in campo saranno oggetto di nuova offerta, se non già previsto all'interno dell'ordine nelle clausole di esclusione e la fatturazione integrativa sarà a cadenza mensile.

A seguito del ricevimento dell'elenco dei rilievi da parte di ECO, il cliente può scegliere di adeguare la propria documentazione e/o la macchina o di rinunciare al proseguimento dell'iter. In quest'ultimo caso la rinuncia dovrà essere comunicata a ECO a mezzo PEC all'indirizzo [eco@pec.ecocertificazioni.eu](mailto:eco@pec.ecocertificazioni.eu). La rinuncia comporta la chiusura dell'iter di Certificazione e l'addebito degli importi relativi alle attività condotte (vedi par. 12.1).

Qualora al termine della verifica sulla macchina, emergessero delle Non Conformità (NC), il cliente ha 4 settimane per proporre le soluzioni correttive che dovranno essere validate da ECO prima della loro attuazione e 12 mesi per ultimare le azioni correttive concordate. Trascorsi 11 mesi senza aver consegnato quanto stabilito ECO informa il cliente dell'imminente annullamento dell'iter di certificazione e informa l'autorità di vigilanza del mercato (Ministero dello Sviluppo Economico) e gli altri Organismi Notificati in merito al rifiuto del rilascio della certificazione in accordo a quanto previsto al punto 5 dell'Allegato IX della Direttiva. Il cliente ha facoltà di presentare ricorso come indicato nel par. 13.

Le evidenze oggettive degli adeguamenti richiesti sono valutate da ECO in occasione delle verifiche supplementari sulla documentazione e sulla macchina.

### **9.8 Riesame e decisione sulla certificazione**

A conclusione positiva di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti ECO riesamina i contenuti della pratica e decide in merito alla certificazione.

In caso di decisione positiva, ECO rilascia al cliente un Attestato di esame CE del Tipo.

La spedizione del documento avviene solo dopo l'avvenuto pagamento degli importi residui concordati per l'attività di verifica eseguita<sup>8</sup>.

Il cliente potrà utilizzare l'Attestato ricevuto solo per i fini previsti dalla Direttiva e in riferimento al Tipo di macchina per il quale è stato rilasciato da ECO, inserendo i dati necessari sulla dichiarazione di conformità che allegherà alla macchina e per tutti gli adempimenti previsti dall'immissione sul mercato della stessa.

Il Certificato autorizza il cliente ad apporre la marcatura CE, secondo le prescrizioni poste dalla Direttiva, esclusivamente sulle macchine riconducibili ai Tipi descritti nell'allegato tecnico al Certificato.

### **9.9 Esito negativo della valutazione della conformità**

Qualora il cliente non ottemperi entro i termini prestabiliti alla risoluzione dei rilievi emersi a seguito della verifica documentale o a seguito delle prove e verifiche sulla macchina previste dall'esame CE del Tipo di cui all'Allegato IX ECO non potrà dare corso alla concessione della certificazione. ECO informerà il cliente della conclusione negativa dell'iter di certificazione mediante PEC indicando le motivazioni della decisione, dando corso alle comunicazioni previste dalla Direttiva all'autorità competente e agli altri organismi notificati in accordo a quanto previsto al punto 5 dell'Allegato IX della Direttiva addebitando i costi per le attività condotte. Il cliente può presentare una nuova domanda di Certificazione o presentare motivato ricorso secondo le modalità previste dal par. 13.

<sup>7</sup> I requisiti si intendono estesi alle prescrizioni poste dalle norme armonizzate applicabili.

<sup>8</sup> Tale condizione si applica anche nel caso di voltura, rinnovo o modifica dell'Attestato.

### 9.10 Elenco delle certificazioni

ECO predispose e mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse. Tale elenco, riportante la ragione sociale del cliente, l'identificazione del prodotto certificato, il numero dell'attestato o certificato rilasciato, con relativa data di emissione e di scadenza, ed altre informazioni utili a mantenere sotto controllo lo stato di validità degli stessi.

I certificati/attestati emessi sono pubblicati sul sito ECO Certificazioni, inoltre l'Autorità di sorveglianza del mercato dispone di credenziali di accesso a tali documenti.

Inoltre, se applicabile, ECO comunica ad ACCREDIA i dati delle Organizzazioni certificate nei settori per i quali è accreditato nel rispetto di quanto descritto nel Regolamento applicato.

### 9.11 Conservazione della documentazione

ECO e il cliente si impegnano a conservare una copia della documentazione relativa alla/e macchina/e certificata secondo la procedura d'esame CE del Tipo di cui all'Allegato IX per un periodo di quindici (15) anni a decorrere dalla data di rilascio della certificazione in questione.

## 10 Validità e rinnovo della certificazione

I contratti sottoscritti tra ECO e il cliente hanno durata pari alla validità della Certificazione. Il cliente ha facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità di cui al par. 12.

L'Attestato ha validità quinquennale. Entro tale termine il cliente chiede a ECO di riesaminare la validità dell'Attestato mediante presentazione di una domanda di rinnovo a cui segue formale offerta. Il riesame potrà coinvolgere sia attività di verifica documentale sia attività di verifica in campo sul Tipo seguendo quanto riportato al par. 9:

- Riesame della domanda e verifica di eventuali aggiornamenti normativi e tecnici;
- Assegnazione dell'incarico di verifica e comunicazione al cliente del team di verifica;
- Esame documentale in relazione a quanto ricevuto in fase di precedente certificazione;
- Esame in campo della macchina per la verifica che non siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla precedente certificazione;
- Richiesta di dichiarazione scritta da parte del fabbricante su eventuali reclami dal campo;
- Riesame tecnico e, in caso di esito positivo di tutte le verifiche precedenti, concessione del rinnovo dell'Attestato per altri 5 anni.

ECO informa il cliente di ogni eventuale cambiamento di rilievo nella normativa applicabile che abbia influenza sulla validità dell'Attestato.

Al termine del periodo di 5 + 5 anni, la certificazione sarà rinnovata previa applicazione della procedura di certificazione completa di cui all'Allegato IX della direttiva.

## 11 Lingua ufficiale e traduzioni

### 11.1 Generalità

I certificati sono emessi in lingua italiana o alternativamente in formato bilingue italiano e inglese. La lingua ufficiale dei certificati è l'italiano per qualsiasi controversia sui termini o sui contenuti fa fede la lingua italiana.

Qualora il cliente la certificazione necessiti dell'emissione del certificato in lingua diversa dall'inglese e la richiesta pervenga prima dell'emissione, ECO provvede a quanto sia necessario per la redazione del documento nella lingua richiesta, successivamente all'accettazione dei costi opzionali da parte del cliente.

La richiesta di emissione del certificato in lingua diversa dall'italiano o dalla versione bilingue richiede l'emissione di una copia tradotta conforme all'originale (rif. par. 11.2).

### 11.2 Traduzioni

Nel caso di richiesta di traduzioni successive all'emissione ECO provvede a quanto sia necessario per la redazione del documento nella lingua richiesta, successivamente all'accettazione dei costi opzionali da parte del cliente. La richiesta è valutata da ECO e l'emissione del documento non richiede Delibera.

La copia tradotta del Certificato può essere emessa anche successivamente alla prima emissione del documento e non richiede la modifica della data di emissione corrente. Il documento può essere emesso sia in versione bilingue, italiano più la lingua richiesta per la traduzione, o solo in quest'ultima.

Il documento tradotto dovrà riportare la seguente dicitura "Certificato tradotto in lingua "XXXXXX" emesso in data 00/00/0000 a seguito della richiesta del cliente. Il documento rappresenta copia conforme all'originale del certificato 714-S-

0000-revvy emesso in data "data prima emissione". La conformità dei contenuti all'originale è attestata dall'apposizione della firma del Legale Rappresentante dell'Organismo. Per qualsiasi controversia sui termini o contenuti fa fede la versione redatta in lingua italiana"

In questo caso il certificato è emesso sotto la responsabilità della persona che detiene la Legale Rappresentanza dell'Organismo e che ha potere di firma dei certificati al momento dell'emissione. Tale persona può differire dal firmatario del certificato originale.

## 12 Rinuncia, Sospensione e Revoca della certificazione

### 12.1 Rinuncia

Il cliente può rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla certificazione comunicando la decisione a proseguire l'iter di certificazione, mediante PEC all'indirizzo [eco@pec.ecocertificazioni.eu](mailto:eco@pec.ecocertificazioni.eu) e provvede al pagamento di quanto dovuto per le attività svolte da ECO. Qualora la rinuncia sia dovuta alla mancata risoluzione di rilievi ostativi (es. non conformità) ECO provvede ad informare i soggetti interessati dell'esito negativo del processo di valutazione.

Il mancato rinnovo alla scadenza non costituisce rinuncia e non sarà inviata alcuna informativa.

### 12.2 Sospensione

#### 12.2.1 Cause di sospensione

La validità della certificazione può essere sospesa:

- su richiesta del cliente<sup>9</sup>;
- ad insindacabile giudizio di ECO, qualora ravvisi:
  - il permanere di rilievi non risolti,
  - gravi segnalazioni dal mercato,
  - l'uso improprio dell'Attestato in modo non conforme a quanto previsto dalla Direttiva,
  - mancato rispetto dei vincoli contrattuali (compresi i requisiti posti dal presente Regolamento), dei requisiti della Direttiva, delle condizioni economiche e delle scadenze di pagamento, sottoscritti con ECO.

Il provvedimento di sospensione è comunicato al cliente a mezzo PEC. La comunicazione riporta il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui il cliente deve attuare le azioni correttive richieste. Il cliente ha cinque (5) giorni di tempo per comunicare a ECO, la presa in carico del provvedimento, l'adeguamento alle prescrizioni di cui al par. 12.2.2 del presente Regolamento e qualsiasi altra informazione utile ad informare ECO sulle modalità di soluzione dei rilievi contestati. La comunicazione deve avvenire a mezzo PEC.

Qualora il Cliente non ottemperi alle comunicazioni richieste o non provveda a rimuovere le cause contestate per la sospensione entro il periodo indicato<sup>10</sup>, ECO procederà alla revoca della certificazione, dandone informazione nei modi previsti dalla Direttiva, dalle circolari ministeriali e dai regolamenti di ACCREDIA.

Il provvedimento di sospensione cessa nel momento in cui ECO riceve e approva le evidenze di attuazione delle azioni correttive che il Cliente ha messo in atto per rimuovere le cause che l'hanno generata.

#### 12.2.2 Effetti della sospensione

La sospensione della certificazione comporta il divieto di immissione sul mercato delle macchine, a partire dalla data di sospensione. Nei casi più gravi ECO si riserva di informare l'autorità di vigilanza del mercato che richiedere il richiamo delle macchine dal mercato, compreso quelle giacenti nei magazzini.

A seguito della sospensione il cliente:

- perde il diritto d'apposizione della marcatura CE e deve interrompere l'uso dell'Attestato;
- deve astenersi dal pubblicizzare la Certificazione fino al termine del periodo di sospensione.

Le sospensioni sono rese pubbliche da ECO nei modi previsti dalla Direttiva e dai regolamenti di ACCREDIA.

Le spese sostenute da ECO per eseguire eventuali verifiche o attività causate da provvedimenti di sospensione sono a carico del cliente.

### 12.3 Revoca

Il provvedimento di Revoca adottato da ECO consiste nel ritiro definitivo di un Attestato concesso al cliente, con la conseguente perdita di validità della certificazione.

<sup>9</sup> Nel caso di sospensione volontaria della certificazione il cliente deve comunicare mediante PEC, le motivazioni della sospensione, l'adeguamento alle prescrizioni di cui al par. 12.2.2 del presente Regolamento e ogni altra informazione, quale ad esempio il periodo temporale stimato di sospensione, ecc.

<sup>10</sup> il periodo previsto per l'adeguamento è indicato da ECO e salvo casi eccezionali valutati da ECO non può superare i 12 mesi.

ECO notifica la revoca della certificazione a seguito del provvedimento di sospensione, nel caso in cui il cliente non abbia ottemperato a quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare dal par. 12.2 e 12.2.2 Inoltre, ECO provvede a notificare la revoca della certificazione in tutti i casi disposti dalle autorità competenti o nei quali riscontra l'evidenza oggettiva:

- dell'uso fraudolento e illegittimo della certificazione;
- grave inosservanza al presente Regolamento,
- della rilevante e sistematica non conformità del prodotto fabbricato o in fabbricazione, rispetto alla documentazione tecnica presentata a ECO e/o ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Tutela della Salute fissati dalla Direttiva;
- del mancato adeguamento della macchina ai requisiti posti dalle nuove edizioni delle norme applicabili, sia per carenze intrinseche della struttura del Cliente sia per palese mancanza di volontà dello stesso;
- dell'adozione di significative modifiche apportate alla macchina dal Cliente senza il coinvolgimento preventivo di ECO;
- dell'accertata e reiterata morosità nei confronti di ECO;
- dell'uso ingannevole della certificazione e/o del marchio, tale da portare danno o discredito ad ECO;
- del reiterato impedimento allo svolgimento delle visite di sorveglianza condotte da ECO eventualmente in affiancamento al personale di ACCREDIA o di altri Enti preposti.

La revoca della certificazione, decisa dal Comitato di Delibera delle Certificazioni, è notificata al cliente a mezzo PEC, contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato, ed ha effetto immediato.

Le revoche sono rese pubbliche da ECO nei modi previsti dalla Direttiva e dai regolamenti di ACCREDIA, e sono sempre comunicate:

- al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- ad ACCREDIA nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- ad Eventuali altri Enti aventi diritto, nei tempi e modi da questi stabiliti.

A seguito della revoca, il cliente deve:

- Arrestare la commercializzazione delle macchine riferibili alla Certificazione revocata e cessare di apporre la marcatura CE;
- Riconsegnare a ECO l'originale dell'Attestato, ed eventuali copie dello stesso;
- Astenersi dal pubblicizzare ed utilizzare la certificazione revocata, rimuovendo il logo e i riferimenti a ECO dalla documentazione in uso.

### **13 Reclami e Ricorsi**

Si applica quanto previsto dal Regolamento RG00 per le condizioni generali di contratto e dal Regolamento RG34 Segnalazioni, Reclami e Ricorsi presenti sul sito web <https://www.eco-cert.it/regolamenti-generalis>.

### **14 Contenziosi**

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti si applica quanto previsto dal Regolamento RG00 per le condizioni generali di contratto e dal Regolamento RG34 Segnalazioni, Reclami e Ricorsi presenti sul sito web <https://www.eco-cert.it/regolamenti-generalis>.

Inoltre, è competente esclusivamente il Foro di Ravenna.

### **15 Riservatezza**

Si applica quanto previsto dal Regolamento RG00 per le condizioni generali di contratto presente sul sito web <https://www.eco-cert.it/regolamenti-generalis>.

### **16 Voltura della Certificazione**

#### **16.1 Modifica della ragione sociale del fabbricante**

In caso il cliente modifichi la propria ragione sociale o il proprio indirizzo, deve comunicare tempestivamente, per iscritto mediante PEC all'indirizzo [eco@pec.ecocertificazioni.eu](mailto:eco@pec.ecocertificazioni.eu) le modifiche intervenute, inviando:

- una copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- una copia dell'atto notarile che attesti la suddetta variazione.

Una volta completati tutti gli accertamenti necessari, ECO provvederà ad emettere un nuovo Attestato/Certificato, annullando il precedente. ECO si riserva la facoltà di svolgere verifiche supplementari per riscontrare la salvaguardia dei

requisiti necessari al mantenimento della validità della Certificazione emessa. In tutti gli altri casi ECO procederà alla revoca della Certificazione.

### **16.2 Trasferimento del certificato con contratto OBL**

I fabbricanti e/o i loro rappresentanti autorizzati, che abbiano ottenuto una certificazione di tipo, possono richiedere il trasferimento del proprio certificato ad altre società che abbiano stipulato con loro un contratto come OBL (Own Brand Labeling).

In questo caso entrambe le società devono compilare e firmare un apposito modulo, fornito da ECO, contenente tutte le informazioni tecniche necessarie ad identificare i prodotti che saranno poi indicati nel certificato inviato alla società OBL.

La società OBL avrà i medesimi obblighi e diritti del cliente iniziale, inoltre dovrà inviare copia della documentazione (Istruzioni, targa CE, dichiarazione di conformità) a proprio brand.

Il certificato avrà validità a partire dalla formale accettazione da parte di ECO e scadenza pari a quella del certificato originale. In caso di cessazione di validità del certificato originale, decadrà immediatamente anche quello concesso alla società OBL, la notifica avverrà secondo quanto previsto al par. 12.

## **17 Clausola di salvaguardia delle certificazioni emesse**

Al fine di tutelare le macchine certificate, nel caso in cui responsabilità giuridiche derivanti dalle proprie operazioni possano comportare conseguenze gravi dal punto di vista della sopravvivenza dell'Organismo di Certificazione, ECO si impegna a sottoscrivere degli accordi con altri Organismi di Certificazione di pari qualificazione per garantire la validità delle certificazioni rilasciate senza aggravio di costi per le aziende certificate, fino alla naturale scadenza dei contratti sottoscritti con le stesse.

Tale processo verrà avviato solo previo consenso scritto delle Organizzazioni certificate da ECO che, in alternativa, hanno diritto di rinunciare alla certificazione.

## **18 Modifiche al Tipo certificato**

Il cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto le modifiche che intende apportare al Tipo certificato e/o al processo di controllo interno sulla fabbricazione inviando ad ECO tutta la documentazione utile alla valutazione delle stesse, come indicato al par. 7.7.

ECO procede ad eseguire le verifiche necessarie riservandosi la facoltà di svolgere verifiche supplementari, presso la sede del cliente, i cui costi sono intesi a carico dello stesso. Qualora le modifiche apportate pregiudichino la conformità ai requisiti della Direttiva o delle norme applicabili ECO procederà a sospendere la validità della certificazione fintantoché il cliente non provveda agli adeguamenti necessari.

In caso di valutazioni positive che non pregiudichino la validità della certificazione, ECO procede ad emettere una conferma di validità della certificazione esistente o ad emetterne una nuova al cliente.

## **19 Modifiche allo scopo di certificazione**

Qualora il cliente comunichi ad ECO l'intenzione di estendere o ridurre<sup>12</sup> l'ambito della certificazione, l'Organismo valuterà i contenuti della richiesta al fine di determinare se l'estensione o la riduzione possano essere concesse.

Una volta definita la procedura di valutazione da eseguire ECO provvede a formalizzare la decisione al cliente con l'emissione di una specifica offerta sulla base di quanto previsto dal tariffario. L'attività di verifica delle estensioni/riduzioni segue le fasi descritte dall'iter di certificazione.

In caso di riduzione della Certificazione, il cliente si impegna a revisionare tutto il materiale pubblicitario.

## **20 Modifiche dei requisiti di certificazione**

L'emissione di nuove edizioni delle norme armonizzate, o il mutare del panorama legislativo afferente alle macchine, possono modificare i requisiti posti per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione.

ECO si impegna a comunicare tempestivamente al cliente, la necessità di recepimento dei nuovi requisiti, informandolo inoltre sulla data limite per l'adeguamento alle nuove disposizioni e formalizzare una proposta economica dettagliata per la conduzione di verifiche supplementari necessarie al riscontro dell'adeguamento del cliente ai nuovi requisiti.

Qualora a seguito delle verifiche condotte, ECO riscontri il mancato adeguamento del cliente, attiverà la procedura di sospensione della certificazione di cui al par. 12. Nel caso in cui il cliente manifesti l'intenzione di non adeguarsi ai nuovi requisiti, o rifiuti le attività di verifica proposta, ECO disporrà la revoca delle certificazioni concesse alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

<sup>12</sup> Ad es. includere nuove varianti o escludere tipi/varianti obsoleti o non più prodotti.

## 21 Modifiche al Regolamento

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da ECO e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso.

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web, presso la propria sede o provvede ad inviarne copia in formato elettronico su richiesta dei clienti.

Il cliente si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento, secondo quanto indicato al par. 1. L'aggiornamento del Regolamento non comporta una nuova emissione dell'offerta già sottoscritte che restano valide a meno della volontà di recesso espressa dal cliente nelle modalità descritte dal Regolamento RG00 per le condizioni generali di contratto.

## 22 Condizioni Economiche

Si applica quanto previsto dal Regolamento RG00 per le condizioni generali di contratto presente sul sito web <https://www.eco-cert.it/regolamenti-generalis>.

## 23 PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE

Il cliente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della certificazione del prodotto, riproducendo integralmente l'Attestato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da ECO.

Il cliente deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da ECO e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da ECO. Qualora ECO ravvisi utilizzi difforni della certificazione rilasciata (es. ripetuto errato riferimento alla data di emissione e/o scadenza) si riserva il diritto di segnalare l'anomalia all'autorità competente per la sorveglianza del mercato.

Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, ECO si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali e la revoca della certificazione concessa.

L'utilizzo del Marchio dell'Organismo e del Marchio Accredia, sulla documentazione pubblicitaria predisposta dal Cliente, deve essere approvato da ECO, secondo le modalità indicate dal RG02 "Regolamento per uso del Marchio".

Per quanto riguarda le modalità di uso del marchio ACCREDIA verificare quanto riportato nel documento *RG09 - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA* nel sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it).